

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Sabato 05 Marzo 2011 12:37

Se le paga da solo il professionista che sia anche dipendente pubblico; questa, nell'aprile del 2009, fu la risposta della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, al quesito rivolto dal Comune di Bologna.

LEGGI DI SEGUITO IL PARERE (deliberazione 10/2009/PAR) FORNITO DALLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA DELLA CORTE DEI CONTI IL 28 APRILE 2009 □ ...

Deliberazione n. 10/2009/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno

dr. Carlo Coscioni

Presidente

Consigliere

dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro Consigliere

dr. Antonio Libano

dr. Massimo Romano

Consigliere relatore

Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario

Laura Villani.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni

ed integrazioni;

2

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27

della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16

giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Sabato 05 Marzo 2011 12:37

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;
vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bologna;
visto il parere formulato dall'Ufficio per il coordinamento delle Sezioni regionali del controllo con nota 5513 del 16 aprile 2009;
vista l'ordinanza presidenziale n. 7 del 23 aprile 2009, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;
udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;
ritenuto in

3

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bologna ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la legittimità del rimborso, ad alcune categorie di dipendenti, delle quote di iscrizione agli albi professionali. Nel quesito si fa presente che il Comune ha rimborsato fino al 2007 la quota d'iscrizione agli albi professionali a favore degli Avvocati del settore legale svolgenti in sede giudiziaria il patrocinio dell'Ente, degli Assistenti sociali che svolgono attività di colloquio con l'utenza e dei Giornalisti direttori responsabili di testate pubblicate dal Comune. La spesa, annuale, che riguarda 115 dipendenti, è indicata in € 15.000,00. Nel quesito inoltre si fa presente che non risultano norme di contrattazione collettiva che prevedano il rimborso a favore del suddetto personale.

Si chiede inoltre se il rimborso di cui trattasi possa ammettersi nell'ambito del tirocinio gratuito offerto dal Comune di Bologna ai praticanti Avvocati, visto che secondo il Dipartimento della Funzione pubblica (Direttiva 2/2005) le pubbliche amministrazioni interessate possono valutare l'opportunità di un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio.

ritenuto in

DIRITTO

4

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Sabato 05 Marzo 2011 12:37

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo nella materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e di soluzioni contrastanti. Tenuto conto dei principi enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Bologna, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, , ritiene che il parere sia riferito, in termini di astrattezza e generalità, alla materia della contabilità pubblica. In particolare esso può ritenersi di ausilio alle scelte di buona amministrazione, favorendo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e gli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Venendo al merito del quesito va detto che sul punto viene riscontrata una diversa posizione assunta, da un lato, dalla Corte di Cassazione (sentenza 3928/2007) e dall'altro dalla Corte dei conti in sede di controllo (vari pareri: Sez .contr. Sardegna 2007/01; Sez. contr. 5

Piemonte 2007/2; Sez. contr.Toscana2008/11/P) e dal Ministero dell'Interno (parere del 12-9-2008).

Nella pronunzia della Corte di Cassazione si afferma che le spese necessarie per l'esercizio della professione, comprese quelle per l'iscrizione all'albo professionale, siano sostenute esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e debbano, quindi, essere poste a suo carico.

In quelle della Corte dei conti in sede di controllo si rileva come l'iscrizione all'albo rappresenti un imprescindibile requisito per lo svolgimento dell'attività professionale del dipendente, che deve pertanto essere da lui garantito con il pagamento della tassa annuale di iscrizione. In alcune pronunzie si richiamano pure i forti vincoli legislativi sempre presenti in materia di spesa complessiva per il personale delle pubbliche amministrazioni e si manifesta l'avviso che, per il caso all'esame, sussista comunque il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e da quella individuale.

Analoghe affermazioni compaiono nel parere del Ministero dell'Interno, in cui viene evidenziata come, in assenza di disposizioni di legge o negoziali non possa riconoscersi un obbligo dell'Amministrazione a sostenere gli oneri in questione.

Ritiene il Collegio che agli orientamenti appena richiamati, e che appaiono condivisibili, si pervenga attraverso una preliminare, attenta valutazione della peculiarità del rapporto di lavoro all'esame. Esso è infatti caratterizzato, a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, da una attività di alta specializzazione che può essere svolta solo in

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Sabato 05 Marzo 2011 12:37

6

presenza del requisito, imprescindibile e permanente, della iscrizione dell'interessato ad un ordine professionale. Il mantenimento di tale requisito, che resta affidato alla sua responsabilità, comporta vari obblighi, tra cui anche quello di provvedere agli adempimenti connessi alla corresponsione della quota annuale di iscrizione al proprio albo professionale, che non possono riguardare in alcun modo l'ente datore di lavoro.

Appare significativo a tal proposito, il fatto che gli strumenti di contrattazione collettiva, non abbiano mai previsto, alcun specifico onere a carico dell'amministrazione.

A ciò va aggiunta la considerazione che, in assenza di espresse disposizioni di legge sul punto, debba prevalere la scrupolosa osservanza dei vigenti criteri di contenimento degli oneri in materia di spesa del personale.

Quanto al quesito se il rimborso di cui trattasi possa ammettersi nell'ambito del tirocinio gratuito offerto dal Comune di Bologna ai praticanti Avvocati, si ritiene che, trattandosi di rimborso previsto ad altro titolo, esso possa considerarsi ammissibile.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 28 aprile 2009.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

7

Depositata in segreteria il 28 aprile 2009.

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)